

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3663

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERINEI, STANISCI, NARDONE, DI CAPUA, VOCCOLI, CORNACCHIONE MILELLA, RAFFAELLI, ANGELINI, NAVARRA, PAOLONI, PEZZONI, MIGNONE, LUMIA, GIACCO, OLIVO, MANGANELLI, RINALDI, LOPEDOTE GADALETA, SERVODIO, BOVA, OLIVERIO, PULCINI, MASTROLUCA, TORRE, CALVANESE, MAGRONE, NARDINI, BARZANTI, LA CERRA, PORCARI, JANNELLI, SITRA**

Interventi per l'immissione in ruolo del personale docente di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

*Presentata il 9 gennaio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È a tutti nota la paradossale situazione nella quale si è venuta a trovare una parte di docenti, vincitori di concorso ordinario bandito nel lontano 1990.

Questi docenti, pur essendo stati dichiarati vincitori di concorso per merito, dopo selettivi esami, non hanno mai potuto ricoprire le cattedre o posti a loro destinati, a seguito di un tardivo deposito della graduatoria da parte dell'Amministrazione scolastica che avvenne, infatti, dopo il 31 agosto 1992.

I successivi interventi di razionalizzazione scolastica con l'applicazione dei rapporti alunni-classe, hanno aggravato la loro sfortunata situazione, tant'è vero che lo stesso Parlamento si è reso conto dell'ingiustizia perpetrata, ed è intervenuto con

apposita norma che ha di fatto « garantito » la cattedra nel tempo (articolo 3, comma 22, quarto periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

Orbene, dopo diversi anni, questi docenti, pur avendo « virtualmente » la titolarità delle cattedre accantonate, non godono di alcun effetto giuridico ed economico per via delle ulteriori limitazioni all'assunzione nel pubblico impiego.

Paradossalmente l'amministrazione scolastica nomina sulle stesse cattedre personale supplente precario, elargendo regolare retribuzione economica e inoltando il tanto famigerato « fenomeno del precariato ».

I docenti accantonati assistono impassibili ed increduli a questa « beffa » prodotta da un vuoto legislativo.

È nostro dovere costituzionale colmare questa incredibile situazione prodotta involontariamente da una serie di norme emanate dal 1992 fino a tutt'oggi.

Se si considera che i loro colleghi vincitori di concorso ordinario con graduatoria depositata entro il 31 agosto 1992 sono regolarmente in servizio, è palese la grossolana disparità di trattamento a loro riservata, in contrasto anche con l'articolo 3 della Costituzione italiana.

La restituzione di un loro diritto permetterebbe alle casse dello Stato di poter

utilizzare questi docenti per la sostituzione del personale assente, senza assumere personale supplente, con aggravio di spese e aumento dei precari.

La presente proposta di legge rispecchia anche la volontà di diverse forze politiche che si sono attivate con numerose iniziative parlamentari.

È opportuno dare urgente risposta a questo esiguo numero di docenti (circa 150 in tutt'Italia) che certamente vivono una indecorosa condizione, non percependo alcuno stipendio sin dal lontano 1992.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. I docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 1996-97 e, ove necessario, utilizzati per la sostituzione del personale docente.

